

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 Febbraio 1963 si sono riuniti presso la sede della Società A.G. FONDHISA i Signori:

Rag. ALFO SONCINI, in rappresentanza della FONDHISA nella sua veste di socio accomandatario;

•

GAVIOLI ALBERTO della F.I.M. - C.I.S.L.

FERRARI ELISEO per la F.I.O.M. - C.G.I.L.

DOTTI GIANCARLO - per la U.I.L.M. - U.I.L.

che hanno stipulato, dopo ampia e cordiale discussione alla quale era presente anche la Commissione Interna della FONDHISA, il seguente

Accordo Precontrattuale

ART. 1 - L'Azienda riconosce che il nuovo C.C.N.L. dovrà prevedere l'articolazione a livello settoriale per i seguenti settori:

- Siderurgico;
- Autoavionotistico; (comprensive della produzione di carrozzeria)
- Elettromeccanico ed Elettronico;
- Fonderie di seconda fusione;
- Cantieristico;
- Meccanica Generale.

Nell'ambito del C.C.N.L., l'Azienda riconosce libertà di negoziazione per i seguenti istituti: orario di lavoro; minimi tabellari; inquadramento professionale; indennità per lavori no-civi e pesanti.

ART. 2 - L'Azienda si impegna a non effettuare alcun assorbimen-to dei miglioramenti realizzati sia con accordi di carattere a-siendala, di gruppo o settore, sia sotto qualsiasi altra forma, sui miglioramenti che deriveranno dal rinnovo del C.C.N.L., sal-vo per quanto riguarda accordi di acconto definiti a partire dal 1° Luglio 62 e per le riduzioni di orario effettivamente applica-te.

ART. 3 - L'Azienda si impegna a collaudare all'interno dello stabilimento, ed in debita evidenza, un albo a disposizione dei Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni Nazionali; per l'affissione dei comunicati. Tali comunicati do-vranno riguardare materia direttamente attinente la regolamenta-sione del rapporto di lavoro. Copia dei comunicati di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione, per presa visione, prima della affissione.

ART. 4 - L'Azienda accetta di effettuare la trattativa dei nor-mali contributi sindacali mensili, previo rilascio di delega scritta e sottoscritta dai lavoratori interessati e secondo mo-dalità da convenirsi tra le parti. Le Organizzazioni Sindacali garantiranno la più ampia libertà di scelta per i lavoratori.

./.

ART. 5 - L'Azienda si impegna a concedere ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di Categoria e dei Sindacati Provinciali aderenti, permessi orari retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi stessi. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a fare uso moderato di richiesta di permessi. L'assenza dal lavoro per i motivi di cui sopra dovrà essere espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette.

Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, sarà concesso a richiesta un periodo di aspettativa della durata massima di mesi 6, rinnovabile, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo per quanto riguarda l'indennità di anzianità.

ART. 6 - L'Azienda FONOGHISA non è attualmente interessata al lavoro a cottime e alle lavorazioni con linee a catena o a flusso continuo. Nel caso in cui l'Azienda intendesse introdurre i predetti sistemi di lavorazione essa si impegna sin da ora a regolarli secondo quanto previsto dall'Accordo INTERSIND - ASAP 8 Settembre 1962.

ART. 7 - Per quanto riguarda le forme incentivanti collettive diverse dal cottimo, le parti convengono che la situazione attualmente esistente presso la FONOGHISA, resti invariata sino al 28 Febbraio 1964. Nel periodo 1° Gennaio 1964 - 28 Febbraio 1964, si darà luogo a discussioni - secondo la procedura prevista dall'Accordo INTERSIND-ASAP del 5/7/1962 - per la istituzione con decorrenza 1° Marzo 1964 di premi incentivanti collegati a parametri obiettivi. L'assetto che ne deriverà dovrà intendersi sostitutivo della situazione preesistente.

ART. 8 - A decorrere dal 1° Novembre 1962 i minimi tabellari in vigore vengono aumentati dell'11%, così come previsto dall'Accordo INTERSIND-ASAP del 20/11/1962 per il settore delle fonderie di 2° fusione.

ART. 9 - Viene effettuato un inquadramento delle qualifiche professionali asessuali, in base a 5 categorie operaie, 2 intermedie, 4 impiegatizie con un aumento salariale rivalutativo in base ai seguenti parametri riferiti alla paga base del manovale comune quale risulterà dopo l'applicazione dell'aumento previsto dall'articolo precedente.

Op. spec.	132	Equipar. 1°	191
Op. qualif.	118	Equipar. 2°	142
Man. S. e donna 1°	111	Impieg. 1°	255
Donna 2° e 3°	106,5	Impieg. 2°	191
Man. com.	100	Impieg. 3°	142
		Impieg. 4°	120

ART. 10 - I minimi retributivi per i minori dai 18 ai 20 anni saranno parificati a quelli degli operai adulti di pari categoria all'inizio del 13° mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

ART. 11 - Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario normale di lavoro, la durata settimanale dello stesso viene fissata nella misura prevista dall'accordo INTERSIND-ASAP del 20/11/1962 per il settore delle Fonderie di 2° fusione e precisamente:

1° Novembre 1962	47 ore
1° Gennaio 1964	46 ore e mezzo
1° Gennaio 1965	45 ore e mezzo

La riduzione dell'orario di lavoro nelle misure sopra indicate, avverrà secondo quanto previsto dall'Accordo 7 Marzo 1958 per la riduzione dell'orario di lavoro - siderurgici, ad esclusione dell'ipotesi da cui al punto 5 dell'Accordo medesimo.

La quota di cui all'Articolo 6, comma 2° - parte operai - del C.C.N.L. 23/10/1959 è fissata nella misura del 10% del minimo di paga.

ART. 12 - Sono istituiti n° 2 scatti biennali di anzianità, nella misura dell'1,50% della paga base e n° 2 scatti biennali della misura del 2% della paga base. L'anzianità utile per la maturazione del 1° scatto decorre dal 1° Gennaio 1963.

ART. 13 - Superata la 3° settimana di malattia, sarà corrisposto per i 3 giorni di carenza dell'indennità di malattia, il 50% della retribuzione. Per i giorni dal 22° al 30°, l'indennità di malattia corrisposta dalla Mutua (INAM), verrà integrata sino al 65% della retribuzione; per i giorni dal 31° al 60°, fino al 70%; per i giorni oltre il 60°, sino al 75%.

ART. 14 - Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Gennaio 1963, la indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme:

- a) - giorni 7 (56 ore) per ciascun anno dal 1° fino al 4° compiuto;
- b) - giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4° e fino al 10° compiuto;
- c) - giorni 13 (104 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto;
- d) - giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

ART. 15 - L'indennità di anzianità in caso di dimissioni (operai) verrà corrisposta nella misura del 100% per anzianità di servizio superiore a 5 (cinque) anni.

ART. 16 - In caso di matrimonio, compete agli operai e alle operaie non in prova, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi pari a 96 ore di retribuzione globale.

ART. 17 - Agli operai chiamati in servizio di leva, il periodo trascorso in servizio militare sarà riconosciuto come anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità e del preavviso, dell'anzianità per la determinazione dello scaglione di ferie, per la conservazione del posto in caso di malattia e infortunio e degli scatti di anzianità, sempre che abbia maturato, al momento della chiamata alle armi, una anzianità presso la FONDGHISA di almeno un anno e ne maturi un ulteriore anno successivamente al congedo.

ART. 18 - Per quanto si riferisce agli scatti degli impiegati, precedenti al 1952 ed alla loro rivalutazione nonché per l'avvicinamento del trattamento normativo degli intermedi a quello degli impiegati, valgono le norme previste dall'Accordo INTERSIND - ASAP di cui si allega copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA F.I.M. - C.I.S.L.

P. LA SOC. ACC. FONDGHISA

P. LA F.I.O.M. - C.G.I.L.

P. LA U.I.L.M. - U.I.L.

Modena, 11 12/2/1963

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it



DICHIARAZIONE A VERBALE

A conclusione delle trattative intercorse tra l'Asianda FONDHISA e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL) allo scopo di dare pratica attuazione ai vari punti concordati, si stabilisce quanto segue:

- 1°) - Con la firma dell'Accordo precontrattuale 12/2/1963 la FONDHISA viene esentata per tutto il periodo intercorrente tra la firma dell'Accordo stesso e la stipula del nuovo C.C.N.L. da qualsiasi sciopero e agitazione, atti nenti al rinnovo del C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica privata.
- 2°) - L'Accordo precontrattuale 12/2/1963 avrà decorrenza dal 1° Novembre 1962 e sarà totalmente sostituito dal nuovo C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, con decorrenza dalla data di stipulazione di quest'ultimo. Resta inteso che con la stipulazione del nuovo C.C.N.L. non si darà luogo ad alcun conguaglio in più o in meno.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA F.I.M. - C.I.S.L.

P. LA SOC. ACC. FONDHISA

P. LA F.I.O.M. - C.G.I.L.

P. LA U.I.L.M. - U.I.L.

Modena, 11 12/2/1963